

Uno sguardo sui classici

# Cesare Beccaria e la filosofia politica normativa

## Cesare Beccaria and Normative Political Philosophy

MARIO RICCIARDI

*Università degli Studi di Milano*  
mario.ricciardi@unimi.it

**Abstract.** The article ponders a number of key concepts in Cesare Beccaria's political thought (contractualism, the relationship between legal obligation, justice, utility and rights) and links them to the theory of legal obligation based on the duty of fair play proposed by Herbert L. A. Hart. Highlighting the importance of Beccaria's positions to contemporary political philosophy, the essay also maintains the usefulness, for normative political philosophers, of taking a historical approach to this author.

**Keywords:** Beccaria, Enlightenment, Hart, *fair play*, justice, rights.

**Riassunto.** L'articolo intende riflettere su alcuni concetti chiave del pensiero politico di Cesare Beccaria (il contrattualismo, il rapporto tra obbligazione giuridica, giustizia, utilità e diritti), ponendolo in relazione la proposta di Herbert L. A. Hart di una teoria dell'obbligazione giuridica basata sul dovere di *fair play*. In tal modo, viene mostrata la rilevanza del pensiero di Beccaria per la filosofia politica contemporanea e si sostiene la necessità di una lettura storicamente avvertita di questo autore da parte degli studiosi di teoria politica normativa

**Parole chiave:** Beccaria, illuminismo, Hart, *fair play*, giustizia, diritti.

## 1. Filosofia politica normativa e storia

Credo che per rispondere alla domanda sulla rilevanza del pensiero di Cesare Beccaria per la filosofia politica contemporanea sia necessario affrontare una questione preliminare, di metodo, che riguarda i rapporti tra la storia delle idee e la teoria politica normativa. A partire dagli ultimi anni del secolo scorso, nei paesi di lingua inglese, si è affermata una tendenza che mette in discussione i fondamenti teoretici della filosofia politica normativa. In alcuni casi negandone la stessa possibilità, in altri mettendone in dubbio la rilevanza politica. Per gli autori che hanno promosso questa svolta nel dibattito accademico, la filosofia politica normativa sarebbe dunque o una cattiva filosofia o una mera filosofia, incapace di dispiegare in modo efficace la funzione di orientamento dell'azione che dovrebbe essere parte essenziale della sua "vocazione" intellettuale.<sup>1</sup>

Non è possibile, nello spazio che ho a disposizione, ricostruire in maniera dettagliata la tendenza cui alludo. Essa si alimenta di fonti eterogenee, sul piano culturale, ma convergenti nel proposito di mettere in discussione l'egemonia del modello di stile e di metodo della filosofia politica normativa che si è affermato dopo la pubblicazione, nel 1971, del libro di Rawls sulla teoria della giustizia (anche se è discutibile che tale modello rispecchi appieno l'idea che il filosofo statunitense aveva dei compiti della filosofia politica). Mi limiterò dunque ad alcuni cenni introduttivi, che servono più che altro come indicazione della direzione in cui si dovrebbe andare per una ricostruzione più ampia e approfondita dello spettro di opinioni cui alludo.

Un punto di partenza conveniente, anche se non obbligato, può essere trovato in due libri pubblicati nel 1989: *Innocence and Experience* di Stuart Hampshire e *Contingency, Irony, and Solidarity* di Richard Rorty. Due autori che appartengono a generazioni diverse e hanno un profilo intellettuale non sovrapponibile, ma sono stati entrambi esponenti di spicco della comunità filosofica di lingua inglese nel secondo dopoguerra, e per un certo periodo colleghi presso il dipartimento di filosofia di Princeton. La recente biografia di Rorty scritta da Neil Gross testimonia una certa affinità tra i due, in particolare per via degli interessi che entrambi avevano per la filosofia continentale e per temi considerati marginali dalle correnti dominanti della filosofia analitica negli anni Sessanta.<sup>2</sup> Non stupisce, dunque, che si riconosca una certa "somiglianza di famiglia" tra i loro lavo-

---

<sup>1</sup> Riprendo l'espressione, che allude a Weber, da Wolin, "Political Theory as a Vocation." Per la posizione matura di Wolin, che meriterebbe una discussione approfondita, si veda Wolin, *Politics and Vision*.

<sup>2</sup> Gross, *Rorty*, 176.

ri. Le posizioni di Hampshire e Rorty sono significative perché esprimono critiche alla filosofia politica normativa formulate dall'interno del contesto culturale in cui è emerso e si è sviluppato il paradigma post-Rawlsiano. Sia Hampshire sia Rorty sono stati infatti protagonisti del dibattito teorico nell'ambito della filosofia analitica. Nel caso di Rorty il punto di partenza è la sua rilettura della "svolta linguistica" e delle conseguenze che essa ha avuto per la filosofia contemporanea, che lo ha condotto ad avanzare la tesi della contingenza del linguaggio, o meglio delle pratiche linguistiche, e quindi della storicità di tutti i discorsi, compreso quello della teoria politica. L'esito cui si giunge portando la "svolta linguistica" alle sue estreme conseguenze è, per Rorty, la presa di coscienza di una "svolta storicista" che esclude la possibilità di un punto di vista archimedeo in filosofia. A conclusioni simili, sia pure seguendo una strada in parte diversa, giunge Hampshire. Anche lui difende l'idea che la filosofia non abbia un punto di vista privilegiato sul piano epistemico, e che dunque non possa fare altro che reinterpretare le varie visioni del bene che emergono all'interno dei diversi contesti storici e culturali in cui vivono gli esseri umani.

Rorty e Hampshire apprezzano la politicità della concezione della giustizia di Rawls, pur manifestando scarso entusiasmo per la pretesa di costruire una "teoria", che è in primo piano soprattutto nel libro del 1971.<sup>3</sup> La scelta di rinunciare a una fondazione metafisica – o metaetica – del liberalismo politico è, sia per Rorty sia per Hampshire, un aspetto dell'approccio maturo di Rawls da salutare con favore. A differenza di Rawls, tuttavia, entrambi privilegiano un approccio minimalista al concetto di giustizia, che nel caso di Rorty è ispirato dal pensiero di Judith Shklar.<sup>4</sup> L'idea di fondo che emerge dalle riflessioni di Hampshire e Rorty è che una concezione procedurale della giustizia che emerge dalle pratiche sociali (e quindi dalla storia) sia più adatta a realizzare una convergenza di giudizi sul male evitabile in società caratterizzate dal fatto del pluralismo dei valori.<sup>5</sup> Un altro elemento comune è il richiamo al "realismo" in politica, che per Hampshire è il risultato del ripensamento retrospettivo delle sue esperienze durante la seconda guerra mondiale e della lezione di Machiavelli,<sup>6</sup> mentre per Rorty è il portato dell'atteggiamento "ironico" del suo liberalismo.<sup>7</sup>

Si può affermare dunque che i libri di Hampshire e Rorty cui ho fatto cenno si potrebbero prendere come un conveniente punto di parten-

<sup>3</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, 46-53.

<sup>4</sup> Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity*, xv, 74, 89n e 146. Rorty fa riferimento a Shklar, *Ordinary Vices*.

<sup>5</sup> Vaca, *Priorità del male*, 33.

<sup>6</sup> Hampshire, *Innocence and Experience*, 3-19 e 161-189.

<sup>7</sup> Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity*, 73-95.

za per ricostruire l'emersione e la progressiva affermazione di quello che Paul Kelly chiama, in un lavoro di qualche anno fa, il "paradigma Collingwoodiano della normatività della storia".<sup>8</sup> Che ciò sia avvenuto proprio mentre qualcuno annunciava la "fine della storia" è forse più che una coincidenza, e meriterebbe approfondimento. Secondo Kelly, il paradigma Collingwoodiano si caratterizza per la pretesa di "subordinare l'esercizio della ragion pratica critica in politica alle contingenze dell'esperienza storica e della pratica."<sup>9</sup> La sfida che esso lancia al paradigma post-Rawlsiano – esemplificato da autori come Robert Nozick e G.A. Cohen – non consiste semplicemente nel proposito di "incoraggiare una maggiore sensibilità alla diversità storica" in un contesto in cui si privilegiava l'argomentazione deduttiva a partire da principi morali formulati al massimo grado di astrazione possibile. In gioco c'è piuttosto la pretesa più ambiziosa di «erodere o limitare la portata e le aspirazioni della filosofia politica normativa. La svolta verso la storia che si è sviluppata nell'ambito della teoria politica negli ultimi decenni ha tentato di erodere l'autorità e le pretese della teoria o filosofia politica di soppiantare la presunta *hybris* universalistica di quello che viene chiamato oggi moralismo politico. Per moralismo politico si intende un approccio alla teoria politica normativa che comincia con il primato delle pretese etiche o morali e le utilizza per costruire teorie sulla struttura fondamentale di politiche ordinate in modo giusto."<sup>10</sup> Come principali rappresentanti del nuovo paradigma, Kelly menziona Hampshire, Bernard Williams, Raymond Geuss e Glen Newey, cui si aggiungono i "compagni di strada" Quentin Skinner, Alasdair MacIntyre e John Gray.

In realtà non tutti questi autori si richiamano esplicitamente al pensiero di Collingwood. Non c'è dubbio, tuttavia, che la figura del filosofo di Oxford si presti molto bene, come ha sostenuto proprio Bernard Williams, a esemplificare la tesi del primato della storia sulla filosofia come essa era intesa dalla corrente dominante, post-Rawlsiana, della teoria politica normativa, nella seconda metà del Novecento.<sup>11</sup> Collingwood va inteso quindi, come scrive Kelly, più come un segnaposto, che indica la direzione verso cui dovrebbe andare la teoria politica, che come il rappresentante di una specifica dottrina filosofica. Dal primato della storia discende il rigetto del moralismo "astratto" che accomuna i diversi esponenti del paradigma Collingwoodiano, e la tendenza che essi hanno a proporre un approccio al pensiero politico che sia più realistico e concreto, che guardi, per

---

<sup>8</sup> Kelly, "Rescuing Political Theory," 14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>11</sup> Williams, "Essay on Collingwood."

riprendere le espressioni usate da Williams, alla legittimazione piuttosto che alla giustificazione.<sup>12</sup>

Che gli argomenti dei fautori del paradigma Collingwoodiano siano conclusivi mi pare controverso, ma non posso argomentare nel dettaglio la mia valutazione. Mi limito a osservare che trovo convincente la tesi di Paul Kelly quando afferma che gli storicisti sono su un terreno più solido quando contestano le ambizioni di filosofi come Nozick e Cohen, che ritengono sia possibile fondare conclusioni normative a partire da principi morali dotati di una qualche forma di oggettività indipendente dalla storia. Ritengo che si possa sostenere dunque che l'alternativa per il teorico della politica non è tra filosofia politica analitica, intesa come ragionamento deduttivo a partire da principi morali indipendenti dalla storia, e la totale immersione nella contingenza del dato storico. Ci sono, nell'ambito della filosofia politica normativa, posizioni diverse da quelle esemplificate da Nozick e Cohen. Un esempio promettente è il costruttivismo di ispirazione Kantiana proposto da Rawls in *A Theory of Justice*, e articolato in *Political Liberalism* e negli scritti posteriori. Nei suoi lavori, Rawls indica una terza via tra il punto di vista archimedeo di una sorta di platonismo dei principi morali e una posizione storicista come quella portata avanti dai più radicali tra i sostenitori del paradigma Collingwoodiano.<sup>13</sup> Questa alternativa a me pare valida anche perché, come sostiene Kelly, la posizione storicista, almeno nella sua formulazione più estrema, finisce per andare incontro allo stesso problema che si poneva anche per i sostenitori dell'approccio analitico che gli storicisti criticano. Essa presuppone, infatti, che ci sia un dato storico individuabile nella sua particolarità, senza fare ricorso a concetti generali (cioè a concetti che abbiano un'applicazione che non sia contingente). Se nel paradigma post-Rawlsiano c'è un'assolutizzazione dei principi morali, in quello Collingwoodiano si assolutizza il dato storico.

## 2. Utilità, contratto sociale e diritti in Beccaria

La possibilità di una terza via consente alla teoria politica normativa di sfuggire a quella che Paul Kelly chiama la "tirannia della storia" senza disconoscere il carattere situato e contestuale degli argomenti della teoria politica normativa. Se il nostro scopo è comprendere un autore settecentesco come Cesare Beccaria, le osservazioni degli esponenti del paradig-

<sup>12</sup> Williams, "Realism and Moralism."

<sup>13</sup> Besussi, "Quale filosofia politica?". Sul costruttivismo di ispirazione Kantiana, v. i saggi raccolti in Bagnoli, *Che fare?*

ma Collingwoodiano sono senza dubbio preziose, in quanto ci ricordano che abbiamo a che fare non solo con un testo, ma anche con una biografia intellettuale e con un contesto, e che queste tre dimensioni non possono essere trascurate nella ricostruzione del suo pensiero.<sup>14</sup> Se trattassimo *Dei delitti e delle pene* come se fosse un contributo al dibattito post-Rawlsiano sulla teoria della giustizia finiremmo fuori strada, rendendoci vulnerabili all'accusa di anacronismo da parte degli storici. Ciò accade, per esempio, quando si assume che un orientamento di pensiero vada interpretato alla luce della formulazione canonica che ha ricevuto in un'epoca posteriore. Si finisce in questo modo per cercare in Beccaria l'utilitarismo di Bentham. L'effetto, come ha scritto Gianni Francioni, è che ci si aspetta di trovare "caratteri che l'utilitarismo presenterà solo da Bentham in poi, per poi magari segnalare come una lacuna la non-presenza in Beccaria di principi che sono esclusivamente benthamiani."<sup>15</sup> Nello stesso tipo di errore cade anche chi interpreta la distinzione tra contrattualismo e utilitarismo assumendo che tra i due termini sussista una relazione di mutua esclusività, senza rendersi conto che ciò è vero soltanto se si ritiene che l'utilitarismo sia una teoria monista del valore che adotta il principio di massimizzazione dell'utilità generale come giustificazione – diretta o indiretta – di qualunque prescrizione morale. Sotto questo profilo sarebbe opportuno distinguere, nella ricostruzione storica, l'utilitarismo come teoria che ha una formulazione canonica, che si deve a Bentham, e una serie di sviluppi interni allo schema Benthamiano a partire dal XIX secolo, e gli orientamenti consequenzialisti dell'etica moderna. Tali tendenze emergono probabilmente prima del XVIII secolo, e sono presenti nell'età dell'Illuminismo in autori che usano anche la nozione di "utilità", ma senza necessariamente attribuirle il carattere esclusivo che essa ha in Bentham. Questo consequenzialismo pre-Benthamiano si trova in autori come Hutcheson o Helvétius. Prima di Bentham un orientamento consequenzialista si accompagna di frequente all'adozione di una prospettiva contrattualista per spiegare il passaggio dallo stato di natura allo stato civile, e anche per argomentare in favore della legittimità di regimi politici che garantiscano la "pubblica felicità".

Per un lettore del XVIII secolo quella del contratto sociale non era una "teoria" nel senso che a questa espressione diamo nel dibattito post-Rawlsiano, ma piuttosto un'immagine familiare proveniente dalla tradizione classica, che rimandava a una pluralità di testi all'interno dei quali essa svolgeva una funzione diversa, a seconda del modo in cui venivano descritte le caratteristiche della situazione iniziale e delle parti del contrat-

---

<sup>14</sup> Ricciardi, "Questioni di etica e politica."

<sup>15</sup> Francioni, "Beccaria filosofo utilitarista," 69.

to.<sup>16</sup> Per limitarci ai moderni, ci sono ben note differenze tra il contratto come è inteso da Hobbes, da Locke o da Rousseau. Evocare il motivo contrattuale, come fa Beccaria nei §§ I-III di *Dei delitti*, è fare riferimento a un repertorio di argomenti più che a una teoria normativa coerente come quelle che ci aspettiamo di trovare nella letteratura accademica odierna. In primo piano, quindi, deve essere innanzi tutto il tema delle influenze. Si tratta di ricostruire l'orizzonte intellettuale di un autore. Guardare quindi non solo a ciò che risalta al primo sguardo, ma anche a cose che rimangono sullo sfondo. Per rintracciare le influenze vanno prese in considerazione allusioni, citazioni, menzioni, nella consapevolezza che tutti i rinvii sono indizi da esplorare.<sup>17</sup>

A chi si ispira il contrattualismo di Beccaria? Nel suo magistrale lavoro di ricostruzione delle fonti cui ha attinto Beccaria, Francioni ha confutato l'opinione, che si affaccia sin dalle prime reazioni seguite alla pubblicazione di *Dei delitti e delle pene*, che il filosofo milanese si sarebbe ispirato a Rousseau nel redigere i passi in cui fa riferimento al contratto sociale. Anche Hobbes si può escludere, sia in base alla ricostruzione del testo, sia per via del fatto che è Beccaria stesso a prendere le distanze dalla concezione dello stato di natura proposta dal filosofo britannico.<sup>18</sup> Secondo Francioni, le affermazioni di Beccaria sul contratto sociale andrebbero dunque ricondotte a Locke: "Per questi, come è noto, lo stato di natura che precede l'istituzione della società politica è governato dalla legge naturale, che vincola tutti gli uomini, e che impone a tutti di rispettare l'indipendenza altrui, senza lederne la libertà e gli interessi. A tale scopo, l'esecuzione della legge naturale è affidata, nello stato di natura, a ciascun individuo, in modo che ciascuno possiede il diritto di punire chi trasgredisce tale legge e di operare per prevenire le offese. Ciò non è evidentemente senza inconvenienti: l'amor di sé, la malvagità naturale, le passioni, lo spirito di vendetta portano sovente gli uomini a eccessi nell'esecuzione della legge naturale. Occorre dunque un giudice dotato di autorità. Ed è a questo fine che gli individui si accordano per costituire una società politica, rinunciando al diritto di punire e delegando alla comunità il potere esecutivo della legge di natura. Così lo Stato acquista il potere di stabilire quale punizione compete alle varie trasgressioni (cioè il potere legislativo) e di giudicare, sulla base di leggi positive stabili e certe (che danno vigenza alla legge naturale), la misura della punizione dei reati commessi."<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Rawls, *Lectures*, 13-18.

<sup>17</sup> V. introduzione in Darnton, *George Washington's False Teeth*.

<sup>18</sup> Francioni, "Beccaria filosofo utilitarista," 71-72.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 75.

Questa visione lockiana del contratto sociale si affianca in Beccaria a motivi provenienti dal consequenzialismo pre-Benthamiano di Helvétius, che costituiscono i materiali grezzi a partire dai quali il filosofo milanese elabora sia la propria concezione della motivazione dell'azione umana, sia la giustificazione della pena intesa come istituzione sociale.<sup>20</sup> Questi motivi sono tuttavia vincolati dal contratto sociale, che impone limiti alla massimizzazione dell'utile.<sup>21</sup> Scrive Beccaria: "fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto" (§ II). Nella sua ricostruzione dell'intreccio dei due motivi nel testo di Beccaria, Francioni sottolinea come il principio di utilità sia chiaramente vincolato a considerazioni basate sul contratto sia nel § XXV, in cui l'autore discute il tema delle confische, sia in quello notissimo sulla pena di morte (§ XXVIII). La conclusione che trae Francioni dall'esegesi del secondo è che "Beccaria non contempla alcun caso in cui la pena di morte possa essere, entro uno Stato di diritto, giusta, utile e necessaria. Egli perviene a questo risultato facendo interagire motivazioni gius-contrattualistiche e utilitaristiche: una prospettiva puramente utilitaria, infatti, non sarebbe stata sufficiente, da sola, a produrre un rifiuto della pena capitale così argomentato e senza eccezioni."<sup>22</sup> Alla luce delle osservazioni di metodo che abbiamo richiamato nel primo paragrafo, è errato interpretare l'incoerenza di Beccaria rispetto alla formulazione Benthamiana dell'utilitarismo come un difetto, quando invece è un elemento di grande interesse per il lettore contemporaneo che sia alla ricerca di una conciliazione possibile tra utilità e diritti. La teoria della pena formulata da Beccaria nei primi capitoli del *Dei delitti e delle pene* non è un utilitarismo monco, ma semmai un'anticipazione degli approcci novecenteschi che coniugano l'idea di cooperazione per il mutuo vantaggio con il tentativo di ricostruire per via ipotetica equi termini di cooperazione.

### 3. Beccaria come precursore di Hart

A questo proposito, vale la pena di richiamare alcuni argomenti di H.L.A. Hart, l'autore cui si deve il primo abbozzo di una teoria dell'ob-

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>22</sup> Francioni, "Beccaria filosofo utilitarista," 81.

bligazione di obbedire alla legge basata sul dovere di “fair play.”<sup>23</sup> Nel suo contributo più importante alla filosofia del diritto, Hart osserva che buona parte delle critiche che muoviamo a una legge impiegando le espressioni “giusto” (just) e “ingiusto” (unjust) si potrebbero formulare anche usando “equo” (fair) e “iniquo” (unfair).<sup>24</sup> Tale coppia concettuale viene richiamata normalmente in due tipi di situazione. La prima, quando abbiamo a che fare non con la condotta individuale di una persona, ma con il modo in cui classi di individui vengono trattate nella distribuzione di qualche onere o beneficio. In questi casi, ciò che è “fair” o “unfair” è la quota che essi ricevono. La seconda, è quella in cui qualcuno subisce un’ingiuria, e c’è la richiesta di una compensazione o di una riparazione per l’offesa. La tesi di Hart è che in questi casi le nostre valutazioni assumono sullo sfondo il principio che le persone che appartengono alla stessa comunità politica hanno titolo, l’una nei confronti dell’altra, a non essere trattate in modo iniquo. Una volta chiarito il contenuto e la portata di questo principio egualitario latente sarebbe possibile spiegare le diverse applicazioni del concetto di fairness come derivazioni o estensioni a partire dai due tipi di situazione che abbiamo menzionato. Appare evidente che ciò che Hart ha in mente quando parla di una legge come “unfair” è il modo in cui essa plasma le prospettive di vita delle persone cui si applica attraverso la distribuzione di vantaggi e svantaggi della cooperazione sociale.

Per illustrare questo approccio può essere utile pensare alla società in cui viviamo in analogia con un gioco come il calcio. Le persone che prendono parte al gioco competono per la vittoria, ma il gioco non sarebbe possibile se non ci fosse un certo livello di cooperazione tra i partecipanti: non solo, come è evidente, perché la divisione in due squadre comporta la cooperazione tra le persone che appartengono a ciascuna delle compagnie, ma anche perché non ci sarebbe affatto una partita se tutti i giocatori non accettassero le regole del gioco, ovvero se non si sottoponessero a un sistema di mutue restrizioni. La vittoria e il piacere che ciascuno deriva dalla propria partecipazione dipendono sia dalla competizione sia dalla cooperazione. Considerato come una pratica sociale, il gioco ha una struttura costituita da regole che attribuiscono poteri, ovvero che stabiliscono cosa può fare ciascuno dei giocatori all’interno del gioco stesso, cioè quali sono le mosse che è autorizzato a compiere in quanto persona che ha un certo ruolo all’interno del gioco. Attraverso l’attribuzione di tali poteri normativi, le regole distribuiscono libertà alle persone che partecipano al gioco.

<sup>23</sup> La tesi del fair play viene proposta per la prima volta in Hart, “Are There Any Natural Rights?” 53-66.

<sup>24</sup> Hart, *The Concept of Law*, 158-159.

Uno degli aspetti interessanti di questo modo di vedere la società è che esso ci aiuta a cogliere l'importanza delle regole che attribuiscono poteri, e quindi distribuiscono libertà, nel condizionare le possibilità di azione dei giocatori. Le regole del calcio distribuiscono la libertà di toccare il pallone in modo diverso tra chi partecipa al gioco, e questa differenza è destinata ad avere un impatto sul controllo esercitato sul pallone stesso da chi occupa ruoli diversi.

Inoltre, e questo forse è un aspetto ancora più interessante, pensare alla società attraverso l'analogia con un gioco come il calcio ci aiuta anche a vedere che certe situazioni che ci colpiscono come ingiuste non sono necessariamente il prodotto dell'intenzione di una persona che sceglie di violare una regola, e nemmeno sono inevitabilmente la conseguenza dell'esecuzione di una regola che impone di compiere un'azione ingiusta, ma possono dipendere invece dal modo in cui le regole che istituiscono un sistema di mutualità di restrizioni, costituendo diverse pratiche e istituzioni sociali, distribuiscono la libertà tra le persone che a esse prendono parte. In casi del genere, l'ingiustizia è un difetto delle pratiche o delle istituzioni non di una persona o di una regola. Per questo Hart ha scritto che la giustizia è "la più pubblica e la più giuridica delle virtù". Essa, infatti, ha un legame intimo con la società intesa come un'attività cooperativa intrapresa per il mutuo vantaggio da un gruppo di persone tra cui c'è sia identità sia conflitto di interessi. La conservazione nel tempo di una corretta proporzione tra le quote distributive di coloro che partecipano alla cooperazione sociale non è solo un dovere di "fair play", ma si potrebbe considerare un requisito per la stabilità della comunità politica.

Come nei giochi – quando si evoca il rispetto del "fair play" da parte degli avversari – competizione e cooperazione sono le due facce dell'interazione sociale. Si compete per realizzare i propri scopi, ma senza cooperazione i benefici che dipendono dall'esistenza del gioco stesso, la possibilità di vincere, sarebbero irrealizzabili. Nella prospettiva delineata da Hart, sono centrali le ingiustizie che costituiscono violazioni del diritto che ciascuno avrebbe all'astensione da certi comportamenti da parte di chiunque altro. Per Hart tale struttura di diritti e obbligazioni reciproche costituisce la base, anche se non la totalità, della moralità di ciascun gruppo sociale. La funzione di tale struttura è creare tra le persone in questione un'eguaglianza artificiale, che neutralizzi le ineguaglianze naturali o sociali. Se, infatti, la legge impedisce a una persona più forte o più scaltra di derubare un'altra persona meno fortunata, o di venir meno a una promessa nei suoi confronti senza subire conseguenze, essa le pone sullo stesso piano. In questo modo di concepire la fairness da parte di Hart si avverte l'influenza della *Rechtslehre*. La dottrina del diritto di Kant riguarda infatti relazioni normative tra persone per il rispetto delle quali è giu-

stificabile l'uso della forza. In una situazione in cui tali relazioni hanno la forma appropriata – cioè sono giuste – viene preservata l'indipendenza delle persone, nel senso che nessuna sarebbe sottoposta all'arbitrio di un'altra. Emerge in tal modo un'interpretazione specificamente moderna della giustizia sociale che la associa all'ideale di eguale libertà.

La teoria di Hart, tuttavia, non è basata sulle premesse filosofiche dell'etica di Kant. Al contrario, nell'argomento che abbiamo schematicamente riassunto è il conferimento reciproco dei benefici della cooperazione sociale tra persone che si trovano anche in condizioni di potenziale conflitto di interesse che legittima l'obbligazione di obbedire alla legge e il diritto di richiederne il rispetto. Si tratta quindi di uno schema molto simile alla versione del contratto sociale che Beccaria riprende da Helvétius: "(...) illuminati dalla comune infelicità, gli uomini sentirono che la loro unione non sarebbe stata vantaggiosa, e le società non avrebbero potuto sussistere, se alle prime convenzioni non ne avessero aggiunte di nuove per le quali ciascuno in particolare rinunciava al diritto della forza e dell'abilità, e tutti in generale si garantivano reciprocamente la conservazione della vita e dei beni, e si impegnavano ad armarsi contro il trasgressore di quelle convenzioni. Fu così che da tutti gli interessi dei privati si formò un interesse comune, che diede alle varie azioni i nomi di giuste, permesse e ingiuste, a seconda che fossero utili, indifferenti o nocive alla società."<sup>25</sup>

Quando formulò per la prima volta la sua teoria dell'obbligazione di obbedire alla legge basata sull'idea di "fair play", Hart probabilmente non aveva ancora letto Cesare Beccaria. Lo avrebbe fatto presumibilmente nei primi anni sessanta, e ne avrebbe subito riconosciuto l'interesse sottolineando come un fatto positivo che il filosofo milanese avesse collocato la propria teoria consequenzialista della pena all'interno della cornice di una teoria del contratto sociale.<sup>26</sup> Anche se la letteratura posteriore sul "fair play" non ha ripreso lo spunto di Hart sulla rilevanza di Beccaria, credo che si possa affermare che esso conferma ancora oggi tutta la sua validità e meriterebbe di essere approfondito. In Beccaria, infatti, c'è una chiara distinzione tra il livello della legittimazione dell'uso della forza da parte dell'autorità cui è stato delegato il potere necessario per farlo, e i limiti di tale esercizio della forza, che rispondono anche a considerazioni di giustizia non governate dall'utilità.<sup>27</sup> L'equità (fairness) è presente nella costruzione dell'argomento di Beccaria nel modo in cui vengono individuati i requisiti formali e procedurali dell'esercizio del potere di punire, che rispondono a considerazioni di umanità e non

<sup>25</sup> Helvétius, *De l'esprit*, 225. Riprendo la traduzione italiana da Helvétius, *Dello spirito*, 91.

<sup>26</sup> Hart, "Bentham and Beccaria," 49-52.

<sup>27</sup> Hart, *Punishment and Responsibility*.

di mera utilità. Uno spunto promettente per la rivalutazione di Beccaria nel contesto del dibattito contemporaneo si trova in un saggio recente di Philippe Audegean che, riallacciandosi alla interpretazione di Francioni, vede nell'umanitarismo del filosofo milanese un contributo importante al dibattito contemporaneo sulla giustificazione della pena che tenga insieme utilità e libertà.<sup>28</sup>

In conclusione, credo si possa affermare che una lettura storicamente avvertita di Beccaria da parte degli studiosi di teoria politica normativa sarebbe auspicabile, in quanto potrebbe mettere in luce un precedente significativo della teoria dell'obbligazione politica proposta da George Klosko, che si richiama alle tesi di Hart sul "duty of fair play", per sviluppare un approccio in grado di coniugare gli aspetti più promettenti di consequenzialismo e contrattualismo.<sup>29</sup>

## Bibliografia

- Audegean, Philippe. "Utilitarismo e umanitarismo di Cesare Beccaria." In *Nell'officina dei lumi. Studi in onore di Gianni Francioni*, 163-178. A cura di Giuseppe Cospito e Emilio Mazza. Pavia: Ibis, 2021.
- Bagnoli, Carla (ed.) *Che fare? Nuove prospettive filosofiche sull'azione*. Roma: Carocci, 2013.
- Besussi, Antonella. "Quale filosofia politica? Note su Rawls e Cohen." In *Fatti e principi. Una disputa sulla giustizia*, 14-37. A cura di Antonella Besussi e Enrico Biale. Roma: Aracne, 2010.
- Darnton, Robert. *George Washington's False Teeth: An Unconventional Guide to the Eighteenth Century*. New York: Norton, 2003.
- Francioni, Gianni. "Beccaria filosofo umanista." In *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*. Roma: Laterza, 1990.
- Gross, Neil. *Rorty: The Making of an American Philosopher*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Hampshire, Stuart. *Innocence and Experience*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. "Are There Any Natural Rights?" In *Political Philosophy*. Edited by Anthony Quinton. Oxford: Oxford University Press, 1967.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. "Bentham and Beccaria." In Id., *Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1982.

<sup>28</sup> Audegean, "Utilitarismo e umanitarismo di Cesare Beccaria".

<sup>29</sup> Klosko, *Why Should We Obey the Law?*.

- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1978.
- Helvétius. *De l'esprit*. Verviers: Editions Gérard & Co, 1973 (ed. it. *Dello spirito*. Trad. di Alberto Postigliola. Roma: Editori Riuniti, 1976).
- Kelly, Paul. "Rescuing Political Theory from the Tyranny of History." In *Political Philosophy Versus History? Contextualism and Real Politics in Contemporary Political Thought*. A cura di Jonathan Floyd and Marc Stears. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Klosko, George. *Why Should We Obey the Law?* Cambridge: Polity, 2019.
- Ricciardi, Mario. "Questioni di etica e politica." In *Illuminismo. Storia di un'idea plurale*, 82-85. A cura di Massimo Mori e Salvatore Veca. Roma: Carocci, 2019.
- Rorty, Richard. *Irony, Contingency, and Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rawls, John. *Lectures on the History of Political Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
- Shklar, Judith. *Ordinary Vices*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Veca, Salvatore. *La priorità del male e l'offerta filosofica*. Milano: Feltrinelli, 2005.
- Williams, Bernard. "An Essay on Collingwood." In Id., *The Sense of the Past. Essays in the History of Philosophy*, 341-358. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Williams, Bernard. "Realism and Moralism in Political Theory." In Id., *In the Beginning Was the Deed. Realism and Moralism in Political Argument*, 1-17. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Wolin, Sheldon. "Political Theory as a Vocation." In *Machiavelli and the Nature of Political Thought*, 23-75. A cura di Martin Fisher. New York: Atheneum, 1972.
- Wolin, Sheldon. *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*. Princeton: Princeton University Press, 2016.